



Metalmeccanici del Trentino - artigiani

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	16%	TFR
01/01/2007 ¹	31/12/2017	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	16%; 100%*	TFR
01/01/2018	ad oggi	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	16%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO: ARTIFOND

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
21/03/2007 ¹	31/03/2011	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	16%; 100% ²⁻³	TFR
In data 08/06/2011 il C.d.A. del Fondo ha deliberato lo scioglimento dell'associazione ARTIFOND. In seguito all'accordo tra le parti istitutive del 27/01/2011 il Fondo di riferimento per i lavoratori dell'artigianato è il Fondo Pensione FONTE con decorrenza 01/04/2011							

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI): FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2011	31/12/2017	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	16%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2018	ad oggi	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1%	minimi tabellari, contingenza, Edr	16%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/93 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
19/04/2000	ad oggi	2%*	minimi tabellari, contingenza, Edr	CCNL 27/11/1997
01/01/2007	ad oggi	**	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

- * Fino al 31/12/2006 l'opzione del 2% era diretta esclusivamente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993.
- ** Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

(ARTIFOND) - FONTE

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è determinata dal valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr.

La retribuzione utile al calcolo del TFR va calcolata come da CCNL 27/11/1997: "In osservanza della legge 29.5.82 n. 297, art. 5, a far data dall'01/01/1990, il TFR viene computato nella misura prevista all'art. 1 della legge medesima. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C., convengono che a decorrere dal 27.11.97 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, di cui all'art. 16, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto."

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Accordo 20/09/1999 Provincia di Trento. A tutti i lavoratori in forza al 01/01/1995 è dovuta in base a quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici 09/02/1993 successivamente integrato dal CCPL 30/09/1996 la somma Una tantum di L. 200.000 e di L.150.000 per i lavoratori apprendisti. Tale somma sarà versta al Fondo Regionale solo per i lavoratori per i quali all'epoca è maturato il diritto, in caso di adesione degli stessi al Fondo Regionale. Il versamento di tale contribuzione aggiuntiva avrà luogo in occasione del primo versamento al Fondo in favore dei soli lavoratori che abbiano formalizzato la richiesta di iscrizione al fondo
- LABORFONDS: Con riferimento ai dipendenti di imprese artigiane aderenti a LABORFONDS, non trova applicazione quanto previsto dall'Accordo interconfederale stipulato il 30 giugno 2004 in materia di importo "una tantum" per l'adesione ai fondi pensione.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
"AREA MECCANICA" PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE
IMPRESE ARTIGIANE DEI SETTORI METALMECCANICA,
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI E
DALLE IMPRESE ODONTOTECNICHE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**

CIPL Area meccanica

Indice:

28/08/2017 CIPL Contratto integrativo provinciale di lavoro

29/03/2001 CIPL Contratto integrativo provinciale di lavoro

CCNL Area metalmeccanici (artigiani)

Indice:

24/04/2018 CCNL Ipotesi di rinnovo

16/06/2011 CCNL Accordo di rinnovo

27/01/2011 ARTIFOND e FONTE Accordo

23/07/2004 Verbale di accordo

20/09/1999 Accordo provincia di Trento

27/11/1997 CCNL Testo definitivo

09/02/1993 CCNL Testo definitivo

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO "AREA MECCANICA" PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE DEI SETTORI METALMECCANICA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI E DALLE IMPRESE ODONTOTECNICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

28/08/2017

Art.15 Previdenza complementare

A far data dal 1° gennaio 2018 per i lavoratori iscritti alla Previdenza complementare "Laborfonds" od eventuali altri Fondi contrattuali chiusi, l'importo di contribuzione a carico dell'azienda al Fondo, di cui all'Accordo interconfederale di data 11 febbraio 1999, sarà pari all'1,2%

29/03/2001

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/3/2001, presso l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento, tra l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento, e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL e la UILM-UIL è stato stipulato il presente C.I.P.L. per i dipendenti da aziende artigiane del settore metalmeccanico e d'installazione di impianti. Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro avrà decorrenza dall'1/2/2001 al 31/12/2002.

Previdenza integrativa

Le parti si danno atto dell'importanza che assume la previdenza complementare regolamentata dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Ferme restando le quantità e la decorrenza stabilita dal vigente C.C.N.L. Metalmeccanici ed Installazione di Impianti, le parti convengono sull'opportunità di dare, a cura della parte datoriale, ampia pubblicizzazione ai lavoratori del comparto circa i contenuti del sistema regionale di previdenza integrativa.

In ragione di quanto sopra si conviene che, congiuntamente alla corresponsione della retribuzione delle competenze del mese di aprile 2001, venga inserito a cura delle imprese, un modulo informativo, concordato fra le parti, recante ogni notizia utile in proposito.

- Dichiarazione congiunta -

Le parti, con riferimento a quanto convenuto alla voce "previdenza integrativa" nel C.C.N.L. Metalmeccanici ed Installatori di Impianti 9/2/1993 ed al successivo Accordo attuativo provinciale 20/9/1999, ribadiscono che ai lavoratori in forza alla data dell'1/1/1995, compete la somma "una tantum" di L. 200.000 - ridotta a L. 150.000 - per gli apprendisti, all'epoca in forza.

Qualora le imprese non avessero dato attuazione all'erogazione di tale somma alla scadenza prevista, dovranno garantirne la liquidazione ai lavoratori interessati.

In alternativa, la somma di cui sopra (L. 200.000 per operai ed impiegati e L. 150.000 per apprendisti in forza, in ambedue le ipotesi, presso la stessa azienda all'1/1/1995) sarà versata al Fondo Regionale per la Previdenza Integrativa per tutti i lavoratori per i quali, all'epoca, è maturato il diritto in caso di intervenuta adesione dei lavoratori stessi al Fondo.

Il versamento di tale contribuzione aggiuntiva avverrà in unica soluzione in occasione del primo versamento al Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEI SETTORI METALMECCANICA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

24/04/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/4/2018, tra CONFARTIGIANATO Autoriparazione, CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di Produzione, CONFARTIGIANATO Impianti, CONFARTIGIANATO Orafi, CONFARTIGIANATO Odontotecnici, CNA Produzione, CNA Installazione e Impianti, CNA Servizi alla Comunità/ Autoriparatori, CNA Artistico e Tradizionale, CNA Benessere e Sanità - SNO, CASARTIGIANI e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, si è convenuto sulla presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica del 16/6/2011 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/1/2013 e scadrà il 31/12/2018.

Art. 41 Previdenza complementare

Dopo l'ultimo comma è inserito quanto segue:

- Dichiarazione a verbale -

Le Parti confermano che la Previdenza Complementare è lo strumento idoneo per dare risposta alle esigenze di tutela pensionistica dei lavoratori. Al fine di favorirne l'informazione e la diffusione le aziende consegneranno una volta all'anno a tutti i lavoratori materiale informativo predisposto dal Fondo, contenente le indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione alla Previdenza Complementare.

Le Parti, nel confrontarsi a tutti i livelli, promuoveranno iniziative anche congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sull'importanza della Previdenza Complementare.

16/06/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/6/2011, tra la CONFARTIGIANATO Autoriparazione, la CONFARTIGIANATO Metalmeccanica di Produzione, la CONFARTIGIANATO Impianti, la CONFARTIGIANATO Orafi, la CONFARTIGIANATO Fe.Na.Od.I assistite dalla Confartigianato Imprese, la CNA Produzione, la CNA installazione e Impianti, la CNA Servizi alla comunità/Autoriparazione, la CNA Artistico e tradizionale, la CNA Benessere e Sanità assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - la CNA, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane italiane - CLAAI e FIOM, FIM, UILM.

Il presente CCNL scadrà il 31/12/2012 ed ha durata triennale.

Art. 41 Previdenza complementare

Il sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato dall'accordo istitutivo, dallo Statuto dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Completare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a FonTe, e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27/1/2011 (allegato 8)

La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata:

- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge;
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa,

27/01/2011

Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dell'artigianato da ARTIFOND a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso Fon.Te.

In data 27/1/2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato Imprese

- in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare;

- in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3/6/2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Clai e Cgil, Cisl, Uil

- in considerazione dell'accordo interconfederale di indirizzo sulla previdenza complementare del 30/11/2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Clai, Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil

tra le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:

Confartigianato Autoriparazione

Confartigianato Meccanica

Confartigianato Impianti

Confartigianato Moda

Confartigianato Orafi

Confartigianato Alimentazione

Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità

Confartigianato Estetista

Confartigianato Acconciatori

Confartigianato Marmisti

Confartigianato Occhialeria

Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I.

Confartigianato Grafici

Confartigianato Fotografi

Confartigianato ANEL Pulitintolavanderie

Confartigianato Ceramica

Confartigianato chimica, gomma e plastica

Confartigianato Legno

Confartigianato Arredo

Confartigianato Tappezzeria

le Unioni della CNA:

CNA Alimentare

CNA Artistico e Tradizionale

CNA Benessere e Sanità

CNA Comunicazione e Terziario Avanzato

CNA Costruzioni

CNA Federmoda

CNA Installazione di Impianti

CNA Produzione

CNA Servizi alla Comunità

CNA FITA

la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;

la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

la CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, con l'intervento della

FIAM

FIALA

Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali

FNAE

Federazione nazionale tintolavanderie

SNA

Federazione nazionale alimentaristi

Federazione nazionale abbigliamento

Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai

Federazione nazionale chimici e plastici;

la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con

l'intervento di

FEDERNAS

UNAMEM

e

le Federazioni di categoria della CGIL:

FILCAMS-CGIL
FILCTEM-CGIL
FILLEA-CGIL
FILT-CGIL
FIOM-CGIL
FLAI-CGIL
SLC-CGIL;

le Federazioni di categoria della CISL:

FAI-CISL
FEMCA-CISL
FILCA-CISL
FIM-CISL
FISASCAT-CISL
FISTEL-CISL
FIT-CISL

le Federazioni di categoria della UIL:

FENEAL
UILA
MLCEM
UILM
UILCOM
UILTA
UILTRASPORTI
UILTUCS;

la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
la UIL, Unione italiana del lavoro;

SI CONCORDA:

- di individuare nel fondo pensione complementare Fon.Te. il fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori dell'artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il fondo pensione ARTIFOND;
- di trasferire presso Fon.Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'artigianato;
- di dare mandato ai Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di realizzare la confluenza degli, attuali iscritti ad Artifond verso FON.TE, nonché di adottare le conseguenti e necessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della CO VIP, considerando quanto già previsto dall'Accordo interconfederale del 30/11/2010;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di definire e realizzare, unitamente al Consiglio di Amministrazione del fondo pensione Fon.Te., tutte le procedure necessarie a garantire un'adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di trasferimento della posizione individuale da ARTIFOND a Fon.Te senza soluzione di continuità;
- di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipendenti in caso di iscrizione al fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e i livelli definiti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro, prevedendo - come previsto dal D.Lgs. 252/2005 - l'integrale destinazione del TFR maturando in caso di iscrizione da parte di lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a carico del datore di lavoro non spetta qualora il lavoratore in caso di iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il fondo Fon.Te.;
- che la quota di iscrizione e di associazione dei lavoratori dell'artigianato al fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica, sarà quella determinata dal fondo Fon.Te. stesso per tutti i suoi iscritti;
- che il fondo pensione Artifond dovrà, successivamente al trasferimento della forma pensionistica complementare, attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del Service Amministrativo;
- che i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20/4/2011 mediante accreditamento al fondo pensione ARTIFOND e che i versamenti del secondo trimestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a favore del Fondo pensione Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di benvenuto come da direttiva CO VIP; - che a far data dall'1/4/2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad effettuare gli adempimenti necessari presso il fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31/3/2011 il fondo pensione ARTIFOND non raccoglierà nuove adesioni;
- che la realizzazione di tale processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell'artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso FONTE potrà realizzarsi solo previa messa a disposizione del Fondo Artifond delle dotazioni organizzative finanziarie necessarie a mantenere l'equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell'intero processo e della procedura di scioglimento del fondo, consapevoli che in caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea dei delegati del 3/12/2010, è tenuto a convocare nuovamente l'Assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l'indicazione del Commissario liquidatore entro il 31/1/2011;

- le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare.

23/07/2004

VERBALE DI ACCORDO

Addi 23 luglio 2004, le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO/Autoriparazione, CONFARTIGIANATO/Metalmeccanica di produzione e CONFARTIGIANATO/Impianti; ASSOMECCANICA/CNA, ASSOCIAZIONE ITALIANA RIPARATORI AUTO (AIRA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI (ANIM), CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIM-CISL FIOM-CGIL e UILM-UIL,

(...)

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima tranche di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004 (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004), una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00 verrà destinata, a sostegno della previdenza complementare di settore.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

€ 215,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,

€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito.

€ 220,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2005;

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 308,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate pari a:

€ 149,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,

€ 154,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2005;

i restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

20/09/1999

In Trento presso la sede dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese in data 20 settembre 1999 viene sottoscritto il seguente:

VERBALE DI ACCORDO

fra

l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese

e

la FIOM CGIL, la FIM CISL, la UILM UIL.

Preso atto di quanto disposto in materia di previdenza complementare dal decreto legislativo nazionale 124/1993 e dalla legge regionale 27 febbraio 1997 n. 3;

considerati i contenuti del CCNL Metalmeccanici Artigiani 9 febbraio 1993 art. 37 e dal CCNL Metalmeccanici Artigiani 27 novembre 1997 art. 37 in tema di previdenza integrativa;

verificati i contenuti del CCPL Metalmeccanici Artigiani 30 settembre 1996 art. 10

si conviene quanto segue:

la contribuzione al Fondo Regionale di previdenza complementare (Laborfonds) dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane metalmeccaniche ed installatrici di impianti della provincia di Trento è così determinata con riferimento ai minimi tabellari + contingenza + EDR:

1% a carico del lavoratore

1% a carico dell'impresa

16% del TFR maturando

Per i lavoratori di prima occupazione così come definiti dalla vigente normativa sarà dovuta l'integrale quota del TFR maturando.

Per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999.

Fermo restando il contributo a carico dell'impresa nella misura dell'1% i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico per al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

A tutti i lavoratori in forza all'1/01/1995 è dovuta in base a quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici 09/02/1993 successivamente integrato dal CCPL 30/09/1996 la somma Una tantum di L. 200.000 e di L.150.000 per i lavoratori apprendisti.

Tale somma sarà versata al Fondo Regionale sono per il lavoro per i quali all'epoca è maturato il diritto, in caso di adesione degli stessi al Fondo Regionale.

Il versamento di tale contribuzione aggiuntiva avrà luogo in occasione del primo versamento al Fondo in favore dei soli lavoratori che abbiano formalizzato la richiesta di iscrizione al fondo

27/11/1997

Art. 37 - Previdenza complementare

Il giorno 27 novembre 1997

tra

FNAM - FNAII - CONFARTIGIANATO, AIRA ANIM ASSOMECCANICA-CNA, FIAM - CASA, CLAAI

e

FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL

quali, parti istitutive del Fondo

Premesso

- che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione,
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di Previdenza complementare,

- che la materia attinente alla Previdenza complementare è di competenza della contrattazione nazionale ai sensi della vigente normativa e che eventuali deroghe a favore della contrattazione di secondo livello dovranno essere appositamente previste dalla stessa contrattazione nazionale,

- che, infine, si intende, contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso,

Si concorda,

di istituire il Fondo pensione per i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal presente contratto di lavoro. Possono essere altresì destinatari del Fondo i lavoratori ai quali si applicano c.c.n.l. sottoscritti dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

1) Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del cod. civ. e della normativa in vigore;

2) sono Organi del Fondo: l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il vice presidente del Fondo, il collegio dei revisori;

3) lo Statuto del Fondo prevede il sistema di adesione volontario, le vicende del rapporto associativo, la regolazione del trasferimento ad altri Fondi, le modalità di erogazione delle prestazioni, la composizione, i poteri, le regole di funzionamento degli Organi, il regolamento, elettorale ispirato a criteri di democraticità, fissa le relative modalità di elezione;

4) le risorse finanziarie del Fondo sono affidate integralmente a gestione mediante convenzione, secondo le modalità di legge;

5) la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari più contingenza più E.d.r. è così determinata:

- 1% a carico del lavoratore

- 1% a carico dell'impresa

- il 16% del t.f.r. del maturando.

Per i lavoratori di prima occupazione così come definiti dalla normativa vigente sarà dovuta l'integrale destinazione, al Fondo del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999.

Fermo restando il contributo a carico dell'impresa così come sopra definito (1%), i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione così come sopra definita.

Il versamento della contribuzione avverrà dall'1 gennaio 1999 con modalità da definire.

6) Quota di avviamento

Nel mese successivo alla data della costituzione del Fondo le imprese verseranno al Fondo medesimo la somma di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo in forza a tale data.

7) Quota d'iscrizione

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000 a carico dell'impresa e di lire 10.000 a carico del lavoratore.

8) Poteri del 2° livello

La contrattazione di 2° livello può determinare quote aggiuntive di contribuzione a carico del lavoratore e a carico dell'impresa.

9) Entro il 31 luglio 1998 le parti si incontreranno per definire gli atti necessari alla costituzione del Fondo, che dovrà avvenire entro il 30 novembre 1998. Entro il 31 luglio 1998 le parti si incontreranno per verificare l'evoluzione generale in materia di previdenza complementare ed anche per acquisire quanto eventualmente previsto in materia di fondo/i dall'accordo interconfederale - intercategoriale, definendo le dovute armonizzazioni derivanti dal suddetto accordo.

09/02/1993

Art. 37 - Previdenza complementare

Ai fini della costituzione del Fondo nazionale sulla previdenza complementare sono disponibili L. 200.000 (150.000 per i lavoratori apprendisti), di cui L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1995 e L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1996.

In caso di mancata attuazione del Fondo, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno 1996 a titolo di una tantum ai lavoratori in forza al 1° gennaio 1995.

Per i rapporti di lavoro interrotti dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1996 l'importo verrà erogato pro quota.

A far data dal 1° giugno 1993 verrà costituita una commissione tecnica bilaterale allo scopo di definire un progetto di fattibilità del Fondo.

Le parti si incontreranno entro 60 gg. dalla promulgazione di una eventuale legge in materia ai fini di definire le modalità di utilizzo di tale normativa.

In carenza della stessa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1994 allo scopo di definire le possibili modalità di costituzione del Fondo nazionale previdenza complementare ai sensi dei punti precedenti.
